

REGOLAMENTO GENERALE RG_01

Per la verifica di sistemi di misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua

Questo documento è di proprietà esclusiva della GE.DI. Gestione Distribuzione s.r.l., sono vietate ogni forma di riproduzione e distribuzione non espressamente autorizzate.

Copia distribuita in forma CONTROLLATA	
<input type="checkbox"/>	Copia n. _____ Consegnata a _____ In data _____

Copia distribuita in forma NON CONTROLLATA	
<input type="checkbox"/>	Consegnata a _____ In data _____

REDAZIONE

VERIFICA

APPROVAZIONE

RSGQ	REL	DIR
------	-----	-----

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI (ultime 5)

Rev. N.	Data	Oggetti di revisione	Descrizione Revisione
06	14/01/2023	Intestazione; Capp. 2, 7, 8 (nuovo paragrafo), 13, 14, 17	Recepimento osservazioni Accredia
07	31/01/2023	Cap. 7	Eliminata possibilità di riparazione strumentazione guasta
08	03/02/2023	Cap. 8	Inserito nuovo capitolo 8. Riesame dei rapporti di prova
09	28/09/2023	Intero documento	Recepimento osservazioni e commenti Accredia
10	29/02/2024	Pag.1, Cap. 1, 4, 6, 8	Allineamento grafica, Allineamento con Pr_01, allineamento terminologia

Sommario

<u>1</u>	<u>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>TERMINI E DEFINIZIONI</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>MODALITÀ DI RICHIESTA DI VERIFICAZIONE</u>	<u>4</u>
<u>5</u>	<u>ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA</u>	<u>5</u>
<u>6</u>	<u>MODALITÀ DI PAGAMENTO</u>	<u>5</u>
<u>7</u>	<u>SVOLGIMENTO PROVE E RISULTATI</u>	<u>6</u>
<u>8</u>	<u>RIESAME DEI RAPPORTI DI PROVA</u>	<u>6</u>
<u>9</u>	<u>PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DELLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ</u>	<u>7</u>
<u>10</u>	<u>USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO – LOGO ACCREDIA –</u>	<u>7</u>
<u>11</u>	<u>PARTECIPAZIONE ISPETTORI ACCREDIA</u>	<u>8</u>
<u>12</u>	<u>ATTIVITÀ IN SUBAPPALTO</u>	<u>8</u>
<u>13</u>	<u>CONSEGNA RAPPORTI DI PROVA</u>	<u>8</u>
<u>14</u>	<u>RECLAMI E RICORSI</u>	<u>8</u>
<u>15</u>	<u>RICHIESTA SOSTITUZIONE ISPETTORE</u>	<u>9</u>
<u>16</u>	<u>RISERVATEZZA</u>	<u>9</u>
<u>17</u>	<u>MOG 231</u>	<u>10</u>
<u>18</u>	<u>MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO</u>	<u>10</u>

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le condizioni con le quali GE. DI Gestione Distribuzione S.r.l. Organismo di Ispezione, di seguito Organismo, avvia e svolge attività di verifica periodica sui sistemi di misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua, nello specifico benzina, gasolio, ad-blue® e prodotti da questi derivati, con l'esclusione dei gas di petrolio liquefatti.

L'Organismo d'ispezione si impegna a svolgere la verifica periodica sugli strumenti di misura secondo quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea".

Il presente Regolamento si applica sistemi di misura montati su autocisterna per la misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall'acqua, carburanti ad esclusione del GPL, con portata massima fino a 2000 l/min ~~e non provvisti di "dispositivo di conversione" della temperatura~~, al fine di accertare il mantenimento della loro affidabilità metrologica.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R 12 agosto 1982 n. 802 e s.m.i.– attuazione della direttiva 80/181/CEE relative alle unità di misura.
- International Recommendation OIML R 120 (ed.2010) – Standard capacity measures for testing measuring systems for liquids other than water.
- UNI EN ISO 9001:2015 Quality Management Systems.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni.
- Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura.
- D.Lgs. 19 maggio 2016 n. 84 - Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13
- Decreto 21 aprile 2017 n. 93 – Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea.
- Direttiva 6 aprile 2022 del Ministro dello sviluppo economico - Schede tecniche per la verifica periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali (schede L,M)
- REGIO DECRETO 12 giugno 1902, n. 226 Che approva il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare.
- RG-09 rev.11 – Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Misuratore: strumento inteso a misurare in modo continuato, memorizzare e visualizzare, in condizioni di misura, la quantità del liquido che passa attraverso il trasduttore di misurazione in un condotto chiuso e a pieno carico.

Calcolatore: la parte del misuratore che riceve i segnali di output dal/dai trasduttore/i di misurazione e eventualmente di strumenti da misura associati e indica i risultati della misurazione.

Strumento di misura associato: uno strumento collegato al calcolatore per misurare le quantità caratteristiche del liquido, allo scopo di fare una correzione e/o una conversione.

Dispositivo di conversione: la parte del calcolatore che, tenendo conto delle caratteristiche del liquido (temperatura, densità, ecc.) misurate mediante strumenti di misura associati, ovvero immagazzinate in una memoria, converte automaticamente in:

1. in un volume in condizioni di base e/o in una massa la quantità del liquido misurato alle condizioni di misura, oppure
2. in un volume alle condizioni di misura e/o in un volume e alle condizioni di base la massa del liquido misurato alle condizioni di misura.

Sistema di misurazione: sistema che include il misuratore stesso e tutti i dispositivi necessari a garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni di misurazione.

Quantità minima misurabile (QMM): la quantità minima misurabile e la più piccola quantità di liquido per la quale la misurazione è accettabile dal punto di vista metrologico per il sistema di misurazione.

Indicazione diretta: l'indicazione, volume o massa, corrispondente alla misura e che il misuratore è fisicamente in grado di misurare.

Interrompibile/non interrompibile: un sistema di misura è considerato interrompibile/non interrompibile quando il flusso di liquido può/non può essere arrestato facilmente e con rapidità.

Campo di applicazione: il campo tra la portata minima (Q_{min}) e la portata massima (Q_{max}).

4 MODALITÀ DI RICHIESTA DI VERIFICAZIONE

La richiesta di verifica da parte del cliente avviene sotto richiesta pervenuta dal **cliente titolare dello strumento** e nei casi previsti dall'art 4 del Decreto 21 aprile 2017 n. 93:

3. Scadenza di validità della verifica periodica (la scadenza è indicata sul contrassegno verde apposto sullo strumento)
4. Rimozione di uno o più sigilli anche di tipo elettronico avvenuta a seguito di un intervento di riparazione o di manutenzione (la richiesta di verifica da parte del cliente deve essere

perfezionata entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuto intervento con rimozione di sigilli così come previsto dall'art.4 c.8 Decreto 93/2017)

Il titolare dello strumento può richiedere la verifica periodica in qualsiasi momento, pur essendo ancora la stessa in corso di validità, nel caso lo ritenesse opportuno per motivi di organizzazione delle proprie attività

Il cliente a mezzo email o telefono chiede all'Organismo la disponibilità ad eseguire una verifica periodica.

L'Organismo, generalmente tramite e-mail (o anche direttamente a mano), invia al cliente il modulo "Richiesta di verifica periodica" per la richiesta del servizio di verifica in cui è indicato anche il costo previsto per l'attività.

Il modulo di richiesta dovrà essere compilato in tutte le sue parti ed inviato all'Organismo a mezzo posta elettronica o consegnata direttamente presso la sede dell'Organismo. L'Organismo si riserva l'opportunità di accettare ogni altro mezzo per la ricezione della richiesta, previo accordo tra le parti, se lo riterrà opportuno. In caso di errata compilazione del modulo, l'Organismo contatta il cliente dandogli indicazioni sulla corretta compilazione fino ad ottenere il modulo perfettamente compilato.

Il modulo "Richiesta di verifica periodica" completo di tutti i dati richiesti e sottoscritto dal cliente è valido come contratto di esecuzione del servizio di verifica.

5 ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA

L'accettazione della "Richiesta di verifica periodica" costituisce l'atto finale della trattativa di negoziazione dell'offerta commerciale e la data, convalidata dal Responsabile dell'Organismo, dà il via ai 45 giorni che l'Organismo ha a disposizione per l'esecuzione della verifica (art.4 comma 16 del Decreto 21 aprile 2017 n. 93).

6 MODALITÀ DI PAGAMENTO

A seguito dell'offerta commerciale accettata, GE. DI invia al cliente la fattura relativa alla prestazione e comunica le modalità di pagamento e le coordinate bancarie. L'Organismo, pur incentivando il pagamento anticipato della prestazione per la fornitura del servizio di verifica, si riserva, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di accettare e dare seguito a richieste di verifica periodica prive del pagamento anticipato quando queste provengano da clienti abituali o di indubbia affidabilità. L'Organismo si adopera affinché la trattativa si concluda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i ~~15~~ **5** giorni, al fine di non generare un disservizio al cliente ad eccezione di situazioni non prevedibili che possano comportare un ritardo nella prestazione.

7 SVOLGIMENTO PROVE E RISULTATI

L'Organismo svolge le verifiche in conformità alla normativa richiamata nel presente Regolamento ed in conformità alle procedure interne. In particolare si garantisce l'applicazione delle prescrizioni impartite dalle norme di metrologia legale applicabili alle verificazioni quali la Direttiva 6 aprile 2022 del Ministro dello sviluppo economico "Schede tecniche per la verifica periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali (schede L,M)", relativamente alle prescrizioni per i sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua montati su autocisterna (eccetto gas liquefatti e liquidi criogenici).

L' Organismo garantisce la taratura dei campioni di riferimento e di lavoro utilizzati per lo svolgimento delle prove in conformità a quanto indicato nell' Allegato 2 del Decreto 93/2017.

Nel caso di verifiche con esito positivo l'operatore provvede alla compilazione del libretto metrologico fornendone uno nuovo senza onere per il cliente nel caso in cui le pagine disponibili siano terminate. Le operazioni si concludono con l'apposizione di un contrassegno di esito positivo tagliando verde su cui è indicata la data di scadenza della verifica periodica.

Nel caso di verifiche con esito negativo il sistema di misurazione deve essere dichiarato non conforme con apposizione di contrassegno di esito negativo - rosso e non può essere utilizzato. Le operazioni si concludono con l'apposizione del tagliando rosso indicante la non conformità del sistema così come indicato all'allegato VI punto 2 del Decreto 21 aprile 2017 n.93.

L'Organismo a seguito della prova provvede alla compilazione del Libretto metrologico così come previsto dalla normativa vigente.

Se il libretto presente a corredo dello strumento ha esaurito le pagine disponibili si procede ad una nuova emissione allegando il vecchio libretto al nuovo al fine di garantire la continuità delle registrazioni.

In caso di deterioramento, perdita o smarrimento del libretto originale, già rilasciato dall'Organismo, si procede all'emissione di un nuovo libretto evidenziando nell'apposito campo che lo stesso non è quello originale per gli usi consentiti. In caso di richiesta di duplicato di libretto metrologico non precedentemente rilasciato dall'Organismo verrà effettuato un nuovo rilascio o duplicato solo previa nuova verifica degli strumenti.

8 RIESAME DEI RAPPORTI DI PROVA

L' Organismo nella figura di REL/RST provvede entro e non oltre 45 giorni dalla presa in carico della richiesta di verifica periodica, e comunque entro e non oltre 7 giorni solari dalla data della verifica periodica, al riesame sia dei rapporti di prova che degli attestati di verifica periodica emessi.

Il riesame prevede controllo sul foglio raccolta dati per accertare l'assenza di avvisi indicanti la possibile immissione di valori errati, se necessario anche con il coinvolgimento del tecnico che ha effettuato la prova. L'impossibilità nell'accertare con sicurezza l'esattezza dei dati inseriti o l'evidenza di una carenza per il mancato svolgimento di una o più prove questa è presupposto per il richiamo del mezzo.

A seguito dell'accertamento di uno o più errori nell' emissione del rapporto di prova, l'Organismo provvede **immediatamente** ad informare il titolare dello strumento **entro 7 giorni dalla data della**

verificazione comunicando l'esito del riesame e, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di ripetere la verifica periodica.

Se dal riesame documentale emergono uno o più presupposti per il richiamo del mezzo ad eseguire una nuova verifica periodica, l'O.D.I. avvisa il titolare dello strumento della perdita di validità della verifica periodica eseguita e chiede a quest'ultimo l'autorizzazione ed accerta la sua disponibilità a ripetere le operazioni di verifica che saranno eseguite presso l'impianto dell'Organismo GE.DI Gestione Distribuzione srl – Organismo di Ispezione a carico dell'Organismo, senza onere per il titolare dello strumento richiamato.

L'assenza di autorizzazione, la non disponibilità o il rifiuto del titolare dello strumento, a seguito dell'invito dell'Organismo, comporta l'impossibilità da parte dell'Organismo stesso ad eseguire una nuova verifica periodica. In tal caso, l'Organismo provvede ad informare immediatamente il titolare dello strumento delle possibili conseguenze derivanti dall'utilizzo di uno strumento di misura privo della verifica periodica in corso di validità e dell'obbligo di eseguire quest'ultima anche presso un altro O.D.I., in quest'ultimo caso i costi della nuova verifica sono a carico dello stesso titolare dello strumento.

L'Organismo comunica immediatamente alla Camera di Commercio competente qualsiasi impedimento alla ripetizione della verifica periodica.

Se dal riesame documentale dovessero emergere uno o più presupposti per il richiamo dell'autocisterna, l'Organismo provvede nel più breve tempo possibile ad informare il titolare dello strumento comunicando l'esito del riesame anche alla competente Camera di Commercio per gli eventuali provvedimenti del caso.

Eventuali correzioni apportate alla documentazione tali da non modificarne l'esito sono comunque inviate al titolare dello strumento. Se a conclusione del riesame sono emerse una o più incongruenze l'Organismo emette un nuovo rapporto e/o certificato di ispezione di prova evidenziando nell'apposito campo la riferibilità al documento che è stato sostituito.

9 PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE DELLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Qualora l'Organismo fosse oggetto di provvedimenti d'inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere (rif. art. 12 c. 4 - DM 93/2017), provvederà immediatamente a comunicare ai clienti, titolari degli strumenti oggetto di verificazioni periodiche già programmate, l'impossibilità ad eseguire le verificazioni. I titolari degli strumenti sono tenuti alla riprogrammazione degli stessi con altro organismo, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

10 USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO - LOGO ACCREDIA -

Per quanto riguarda l'uso del logo ACCREDIA da parte dell'Organismo nei documenti, nei rapporti di prova, nel sito web ed in ogni altro ambito di applicazione da parte dell'Organismo, si fa riferimento al regolamento Accredia RG-09 (revisione applicabile). Ai clienti dell'Organismo è precluso l'utilizzo del marchio Accredia.

11 PARTECIPAZIONE ISPETTORI ACCREDIA

Nel caso in cui Accredia ne faccia richiesta, è possibile che durante l'attività di verifica siano presenti ispettori Accredia al fine di verificare la modalità di conduzione della verifica accertandosi che venga fatta rispettando le procedure il regolamento interno e tutto ciò che ha consentito l'ottenimento dell'accREDITAMENTO stesso.

Il personale Accredia dovrà informare l'Organismo circa quindici giorni prima in modo che l'Organismo possa valutare ed applicare le misure di sicurezza interne previste comunicandole anticipatamente ad Accredia. Sarà responsabilità del Responsabile Tecnico dell'Organismo informare il cliente della presenza del personale Accredia durante l'attività di verifica.

12 ATTIVITÀ IN SUBAPPALTO

L'Organismo accetta richieste di verifica solo per strumenti per i quali è in grado di erogare il servizio con la propria organizzazione (personale ed attrezzature) ed opera esclusivamente nel settore in cui è autorizzato ed accREDITATO, non ricorrendo ad alcuna forma di subappalto per l'effettuazione di prove.

13 CONSEGNA RAPPORTI DI PROVA

Indipendentemente dal risultato della prova, ed a seguito del riesame del rapporto di prova, effettuato entro 5 giorni lavorativi dall'esecuzione della prova, dal Responsabile Tecnico o dal suo Sostituto, l'Organismo provvede a compilare l'attestato di verifica periodica ed il rapporto di prova in duplice copia in conformità a quanto disciplinato dalla normativa di riferimento richiamata nel presente Regolamento. Nel caso in cui a seguito del riesame da parte del Responsabile Tecnico si rilevino delle anomalie, lo stesso provvederà ad analizzarne la causa ed intervenire affinché l'attestato di verifica sia conforme e corrisponda ai dati rilevati in sede di ispezione. In ogni caso, l'attestato di verifica periodica consegnato al cliente sarà prima oggetto di riesame da parte del Responsabile Tecnico.

L'Organismo invita il cliente al ritiro dell'attestato di verifica periodica dove viene indicata la conformità o meno dello strumento di misura sottoposto a prova ed il rapporto di prova presso la sede dell'Organismo. L'attestato di verifica periodica può essere utilizzato dal cliente per dare evidenza dell'avvenuta effettuazione della verifica periodica in conformità a quanto disciplinato dal Decreto 93/2017 e per ogni altro uso consentito dalla legge.

I rapporti di prova possono essere anche messi a disposizione dei clienti attraverso di portale telematico di Infocamere, con la procedura denominata "pratica Telematica del Servizio Metrico". In tal caso, il cliente è tenuto a registrarsi e seguire le indicazioni fornite dal portale per poter visionare e ricevere i rapporti di prova a seguito dell'attività di verifica svolta.

14 RECLAMI E RICORSI

Il processo di gestione di reclami e ricorsi è reso disponibile su richiesta, a qualsiasi parte interessata.

Ge.Di. assicura che il reclamo/ricorso ricevuto sarà gestito da persona non coinvolta e che le indagini e la decisione sui ricorsi non daranno in ogni caso luogo ad alcuna azione discriminatoria.

Eventuali reclami e ricorsi possono essere inviati all'indirizzo e-mail dell'Organismo:

info.gedilab@gediservizi.it

Le segnalazioni, relative a reclami e ricorsi, devono essere presentate entro 15 giorni dall'evento oggetto del reclamo, ed entro 30 giorni per ricorsi dalla data della verifica periodica oggetto del ricorso e sono gestiti dal Responsabile Qualità dell'Organismo in collaborazione con il personale interno dell'organismo non coinvolto nell'attività oggetto della segnalazione.

Entro 5 giorni dalla ricezione della segnalazione il Responsabile Qualità conferma la ricezione al cliente, informandolo anche delle modalità in atto per l'analisi della segnalazione e dell'eventuale necessità di documentazione e/o informazioni integrative.

I soggetti autori del reclamo/ricorso vengono informati della ricezione del reclamo/ricorso tramite contatto telefonico o tramite e-mail.

Nel caso in cui il reclamo/ricorso ricevuto, a seguito di un'attenta analisi risulti fondato e venga validato, l'autore del reclamo viene informato sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo/ricorso e sulla definitiva risoluzione.

In caso contrario e cioè nel caso in cui il reclamo/ricorso non sia ritenuto fondato, L'Organismo provvederà ad informare il soggetto autore del reclamo/ricorso così come indicato in precedenza dettagliando i motivi che ne hanno comportato l'infondatezza.

L'Organismo si impegna a comunicare un parere al cliente in merito alla segnalazione reclamo o ricorso ricevuto entro il termine di 30 giorni dalla ricezione.

15 RICHIESTA SOSTITUZIONE ISPETTORE

È diritto del cliente richiedere un'eventuale sostituzione dell'ispettore attribuito a compiere l'attività di verifica. La comunicazione dell'ispettore incaricato della verifica è inviata al cliente nell'e-mail di conferma dell'appuntamento. Per consentire all'Organismo l'applicazione delle procedure interne e provvedere alla sostituzione dell'ispettore, il cliente dovrà inviare tramite e-mail la richiesta di sostituzione motivandola e l'Organismo, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al cliente il nominativo del sostituto. Nel caso di non accettazione della richiesta, l'Organismo provvederà ad approfondire le motivazioni del cliente coinvolgendo l'ispettore attribuito inizialmente fino a giungere ad una soluzione che soddisfi la richiesta del cliente.

16 RISERVATEZZA

A tutto il personale, dipendenti e collaboratori dell'Organismo, non è consentito divulgare a terzi informazioni riservate dei clienti. Pertanto, L'Organismo conferma il mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione acquisita per l'espletamento del servizio. Tutto il personale, dipendenti e collaboratori, sottoscrive una dichiarazione di riservatezza all'atto dell'inizio della collaborazione.

17 MOG 231

L' Organismo ha adottato un Modello di Organismo Gestione e Controllo in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi e sociali.

L'Organismo svolge le attività previste dall'oggetto sociale nel costante rispetto del Codice Etico, al quale si conformano i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori, sia nei rapporti interni che nelle relazioni con i terzi, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell' organizzazione aziendale.

18 MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO

Nel caso di modifiche al Regolamento dettate da aggiornamenti normativi o modifiche procedurali interne, l'Organismo è tenuto ad informare il cliente inviandogli il Regolamento nella nuova versione specificando le motivazioni che hanno comportato la revisione del documento. L'Organismo utilizzerà i contatti forniti in sede iniziale dal cliente utilizzando il canale dallo stesso utilizzato (normalmente e-mail se non diversamente specificato o richiesto dal cliente). Nelle e-mail di risposta alla richiesta di verifica (primo contatto con i clienti), è indicata la revisione applicabile del Regolamento, con riferimento al sito web dell'Organismo dov'è costantemente e tempestivamente aggiornata. Nel caso in cui la modifica al Regolamento intervenga tra la prenotazione e l'esecuzione della prova, l'Organismo si impegna a comunicare al cliente l'avvenuta modifica del Regolamento, utilizzando l'e-mail con cui è stata richiesta la verifica.